

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 FEBBRAIO 1989, N. 12

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante:
«Norme per il riordino delle funzioni socio - assistenziali»

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 4 maggio 1989, n. 16

Testo integrato con il DPGR 23/08/1990, n. 145 - Modifiche ed integrazioni al DPGR 14 febbraio 1989 n. 12 concernente "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 recante Norme per il riordino delle funzioni socio - assistenziali. "

TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 1 Criteri generali

1. L'assistenza economica di cui all'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.
2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio - assistenziale previste dalla legge.
3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio - assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.
4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.
5. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di danaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico - assistenziale.

Articolo 2 (1) Entità delle prestazioni e fasce di reddito

1. In attuazione degli articoli 4 e 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l'intervento assistenziale di natura economica e di carattere continuativo è erogato in misura non superiore al minimo vitale inteso come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali quelli relativi alla casa, all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

2. L'importo della prestazione economica di carattere continuativo è commisurato all'entità delle risorse economiche e al disagio derivante all'assistito da infermità di carattere fisico o psichico.

3. Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

- a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza;**
- b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi;**
- c) i redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;**
- d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;**
- e) le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.**

4. Le risorse economiche mensili corrispondenti al minimo vitale sono fissate, per l'anno 1990, in lire 532.500 per nucleo familiare costituito da due componenti.

5. Il quadro delle risorse economiche per i nuclei familiari di diversa dimensione è dato dalla seguente tabella:(2)

Componenti il nucleo	Scala di equivalenza	Minimo vitale
1	70	4.473.000
2	100	6.390.000
3	130	8.307.000
4	160	10.224.000
5	185	11.821.500
6	205	13.099.500
7	220	14.058.000

6. La rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, è stabilita all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale.

7. L'importo massimo della presentazione economica di carattere continuativo è pari alla differenza tra il minimo vitale (quarto e quinto comma del presente articolo) e le risorse economi che di cui dispone il nucleo familiare.

8. Il Comune singolo o associato eroga le prestazioni economiche continuative secondo i criteri sopra esposti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario.

(1) Art.1 DPGR 23/08/1990 n.145

(2) Con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 136 del 3/02/2000 la tabella delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni è stata rivalutata per l'anno 2000 come di seguito indicato:

<i>Componenti il nucleo</i>	<i>Scala di equivalenza</i>	<i>Minimo vitale annuo</i>
1	70	£ 6.593.405
2	100	£ 9.419.150
3	130	£ 12.244.895

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

4	160	£ 15.070.640
5	185	£ 17.425.428
6	205	£ 19.309.258
7	220	£ 20.722.131

Articolo 2 bis (1)

Assistenza economica in favore di particolari categorie

1. In attuazione degli articoli 1, primo comma, 52, secondo comma, della legge, gli interventi di assistenza economica a favore degli invalidi del lavoro e degli orfani in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme già vigenti a tale data.

(1) Art.3 DPGR 23/08/1990 n.145

Articolo 3

Condizioni per accedere alle prestazioni economiche

- 1. L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti od affini, tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, in grado di provvedervi.***
- 2. In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare l'assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al comma precedente, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto.***
- 3. E' fatto comunque salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti, da esercitarsi nelle forme previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.***
- 4. L'assistenza economica a carattere straordinario è prestata nei confronti di colui che si trova in stato di bisogno per il verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile.***
- 5. Le prestazioni di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sono cumulabili.(1)***
- 6. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.***

(1) Art.2 DPGR 23/08/1990 n.145

Articolo 4

Tipologia degli interventi di assistenza economica

1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'articolo 34, comma secondo, della Legge n. 4 del 1988, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale determinata ai sensi del precedente articolo 2 e le risorse di cui dispone il richiedente.
2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.
3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato articolo 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.
4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di danaro.
5. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.
6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.

Articolo 5 (1)

Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo

1. *L'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata di cui agli articoli 36 e 37 della legge è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.*
2. *Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.*
3. *L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.*
4. *Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.*
5. *Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei commi precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.*

(1) Art.4 DPGR 23/08/1990 n.145

Articolo 6

Compiti dei Comuni nell'affidamento

I. L'Amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;
- assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;
- stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.

Articolo 7

Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i Comuni singoli o associati possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria **B speciale (1)**, contributi straordinari per l'acquisto e l'adattamento di motocicli, motoveicoli e autoveicoli rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1983.

2. Il contributo straordinario può coprire:

- il quaranta per cento della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di lire 4.000.000;
- la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.

(1) Art. 116 comma 5 DLG 30/04/1992 n.285

TITOLO II NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 8

Onerosità e gratuità dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, gli interventi e i servizi socio assistenziali attuati dai Comuni, singoli o associati, si articolano:

- in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;
- in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

Articolo 9 (1)

Criteria per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi

1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi con quote di contribuzione rapportate alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali di quest'ultimo, ed alle particolari situazioni locali.

2. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988; n. 4, in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, debbano partecipare al costo dei servizi.

3. La contribuzione obbligatoria al costo dei servizi è esclusa per i soggetti che non raggiungono il minimo vitale.

4. Per i soggetti in possesso di risorse economiche maggiori del minimo vitale i Comuni determinano nell'anno 1990, la misura della contribuzione al costo in base ai valori indicati nella seguente tabella:(2)

FASCIA	IMPORTO REDDITO						
	1 Componente	2 Componenti	3 Componenti	4 Componenti	5 Componenti	6 Componenti	7 Componenti
I	4.473.000	6.390.000	8.307.000	10.224.000	11.821.500	13.099.500	14.058.000
II	5.367.600	7.668.000	9.968.400	12.368.800	14.185.800	15.719.400	16.869.600
III	6.441.120	9.201.600	11.962.080	14.722.560	17.022.960	18.863.280	20.241.390
IV	7.729.344	11.041.920	14.354.496	17.667.072	20.427.552	22.635.936	24.292.224
V	9.275.213	13.250.304	17.225.396	21.200.487	24.513.063	27.163.124	29.150.669

IMPORTO DELLE CONTRIBUZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

- Fascia 1: Nessun contributo;
- Fascia 2: 0,15%;
- Fascia 3: 15-35% per costi fino a L. 100.000; 10-30% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 5-25% per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 0-20% per costi oltre le L. 300.000;
- Fascia 4: 30-55% per costi fino a L. 100.000; 25-50% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 20-45% per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000;

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

15-40% per costi superiori .a L. 300.000 e fino a L. 400.000; 10-35% per costi oltre le L. 400.000;

- Fascia 5: 60-80% per costi fino a L. 100.000; 50-70% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 40-60% per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 30-50% per costi superiori a L. 300.000 e fino a L. 400.000; 20-40% per costi oltre le L. 400.000.

5. La percentuale per le varie fasce deve essere individuata, all'interno della banda di oscillazione prescritta, in riferimento al numero dei figli e ad altre valutazioni sulla situazione complessiva del nucleo familiare.

6. I livelli delle risorse economiche indicati sulla tabella precedente possono essere decurtati della somma di Lire 1.000.000 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico o fisico.

7. L'adeguamento per gli anni successivi è effettuato con le modalità indicate nel sesto comma dell'articolo 2 del presente Regolamento».

(1) Art.5 DPGR 23/08/1990 n.145

(2) Con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 136 del 3/02/2000 la tabella delle risorse economiche maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni è stata rivalutata per l'anno 2000 come di seguito indicato:

Fascia	IMPORTO REDITO ANNUO						
	1 Componente	2 Componenti	3 Componenti	4 Componenti	5 Componenti	6 Componenti	7 Componenti
I	6.593.405	9.419.150	12.244.895	15.070.640	17.425.428	19.309.258	20.722.131
II	7.912.086	11.302.980	14.693.874	18.084.767	20.910.513	23.171.109	24.866.557
III	9.494.504	13.563.576	17.632.649	21.701.721	25.092.616	27.805.331	29.839.868
IV	11.393.404	16.276.292	21.159.178	26.042.065	30.111.140	33.366.397	35.807.842
V	13.672.084	19.531.549	25.391.014	31.250.479	36.133.367	40.039.677	42.969.411

Articolo 10

Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale

1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 1988. n. 4, concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.

2. Agli utenti dei servizi residenziali deve in ogni caso essere garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10 per cento - e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili - calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni devono esaurire le procedure di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti in relazione ai soggetti che già fruiscono dei servizi di tipo residenziale.

TITOLO III NORME SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO I Norme generali

Articolo 11 Regolamento interno

1. Le strutture operanti nel settore socio - assistenziale ai sensi degli articoli 27, 39 e seguenti della legge n. 4 del 1988 devono dotarsi di un regolamento interno di funzionamento.

2. Il regolamento interno deve tra l'altro individuare:

- ente gestore, finalità, tipologia della struttura, capacità ricettiva;
- norme particolareggiate riguardo al funzionamento ed alla organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;
- organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e responsabilità;
- modalità di ammissione e dimissione per le strutture residenziali e di partecipazione per quelle aperte;
- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari;
- forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa per le strutture aperte;
- criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza;
- rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali.

3. Le modificazioni del regolamento interno devono essere comunicate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed al Comune competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 ed all'articolo 24, comma sesto, del presente regolamento.

Articolo 12 Documentazione

1. Tutte le strutture devono tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi.

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

2. In ogni struttura deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti ed un registro del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario.
3. Le strutture residenziali devono altresì curare la tenuta:
 - di cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
 - di eventuali registri di terapia individuale.

Articolo 13

Prestazioni sanitarie

1. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della legge n. 4 del 1988, gli utenti delle strutture socio - assistenziali hanno diritto di usufruire, secondo le proprie esigenze, delle prestazioni sanitarie di carattere preventivo, curativo e riabilitativo.
2. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 4 del 1988 i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie - in particolare di medicina generica, specialistica riabilitativa e infermieristica - sono oggetto di convenzione tra l'Unità sanitaria locale e la struttura socio - assistenziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 14

Criteri di coordinamento degli interventi

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge n. 4 del 1988, tutte le strutture residenziali, semiresidenziali ed aperte, devono operare in collegamento funzionale con l'ufficio di servizio sociale comunale o con il servizio socio - assistenziale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, per una verifica costante dei progetti educativi e di inserimento, socio - riabilitativi, di recupero e di mantenimento delle capacità residue.
2. Gli enti gestori dei servizi residenziali devono inoltre attivare gli opportuni coordinamenti con le strutture territorialmente competenti in materia di servizi socio - assistenziali, scolastici, educativi, riabilitativi e sanitari.
3. Le convenzioni tra Comuni e Unità sanitarie locali di cui all'articolo 16, comma secondo, della L. n. 4 del 1988, devono essere redatte secondo lo schema - tipo di cui all'allegato C) del presente regolamento.
4. Le convenzioni tra Province e Comuni di cui all'articolo 17 della legge n. 4 del 1988 devono essere redatte secondo lo schema tipo di cui all'allegato D) del presente regolamento.

Articolo 15 (1)

Personale

1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari, fatta salva la facoltà di convenzionamento prevista dall'art.42, settimo comma, della legge per gli enti locali, territoriali e per le Unità sanitarie locali.
2. Ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, lettera b) della legge, il personale si distingue in due categorie:
 - unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;
 - unità addette ai servizi amministrativi ed ausiliari, provviste di titolo specifico.
3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:
 - pedagogisti;
 - psicologi;
 - sociologi;
 - assistenti sociali;
 - dirigenti e assistenti di comunità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e successive modificazioni;
 - educatori professionali;
 - assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
 - altre figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio - assistenziali per le quali sia previsto il conseguimento di un titolo specifico rilasciato dallo Stato o dalla Regione.
4. Il personale addetto alla funzione educativa e di animazione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.
5. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento può essere utilizzato, con funzioni di educazione e di animazione, anche personale fornito del solo diploma di scuola media superiore purché ad indirizzo socio - educativo.
6. Per il personale già in servizio presso enti pubblici, enti ed associazioni private e cooperative alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e privo delle qualifiche indicate dai commi precedenti si applica l'articolo 49, terzo comma della legge regionale n. 4 del 1988.
7. Per le strutture residenziali e semiresidenziali la dotazione organica deve essere articolata in turni di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di categoria;

(1) Art.6 DPGR 23/08/1990 n.145

CAPO II REQUISITI DI STRUTTURA

Art.16 Localizzazione delle strutture

1. Le strutture residenziali e aperte devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.
2. Le comunità alloggio, inserite in normali edifici d'uso abitativo, devono essere strutturate in modo da rispondere alle esigenze psico - fisiche dei soggetti ospitati.
3. Le strutture residenziali di nuova costruzione destinate alla stabile permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Articolo 17

Requisiti strutturali degli spazi fisici

1. Nelle strutture residenziali e semiresidenziali le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonchè garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.
2. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di:
 - mq. 11, mq. 16, mq. 24 rispettivamente per uno, due, tre minori;
 - mq. 11, mq. 18, mq. 26 rispettivamente per uno, due, tre anziani o soggetti portatori di handicap.
3. Per le strutture già esistenti lo spazio ammissibile può essere ridotto a mq. 9, mq. 14, mq. 18.
4. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.
5. I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.
6. I servizi igienici devono:
 - essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausili necessari a favorire l'autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;
 - disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;
 - essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.
7. Le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa. Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:
 - lavanderia e guardaroba;
 - ambulatorio medico con annesso spazio per l'attesa;
 - infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.
8. Le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d'allarme.
9. Particolari deroghe possono essere concesse in sede di autorizzazione per la gestione di strutture adibite a soggiorno temporaneo di vacanza, in ordine alla capacità ricettiva di ciascuna camera che non può, comunque, superare i dieci posti letto con una superficie di mq. 5 per ogni letto, e al numero dei servizi igienici che non può essere inferiore al rapporto di 1 ogni 8 utenti.
10. I centri di aggregazione sociale e le altre strutture aperte devono disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso e devono essere dimensionati al numero medio di utenti, con una superficie di mq. 5 pro capite e di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti.
11. In attuazione dell'articolo 31 della legge n. 4 del 1988 tutte le strutture devono essere conformi alle normative relative all'abolizione delle barriere architettoniche o procedere ai necessari adeguamenti.

Articolo 18
Centro di pronto intervento

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 4 del 1988 il centro di pronto intervento ha la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà.
2. Il centro può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegato e può, infine, essere costituito da una apposita sezione inserita in altra struttura. In tale ultimo caso la sua capacità ricettiva non deve comunque superare i 10 posti.
3. L'ospitalità nel centro di pronto intervento deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a 30 giorni.
4. Nel centro di pronto intervento operano un responsabile, educatori professionali, ausiliari socio - assistenziali, nonché il personale adibito ai servizi generali.
5. L'analisi, la valutazione e l'affidamento del soggetto sono effettuate dal servizio sociale del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, dal servizio socio - assistenziale dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 19
Comunità alloggio

1. Le comunità alloggio, di cui all'articolo 40, comma secondo della legge n. 4 del 1988, sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate a ospitare soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti.
2. La capacità ricettiva non deve essere superiore a 8 utenti nel caso di minori ed a 16 utenti nel caso di anziani.
3. Nelle strutture destinate a minori il rapporto educatori - ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a quattro in relazione all'età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il responsabile è nominato tra gli educatori.
4. Nelle strutture che accolgono anziani opera un responsabile di struttura affiancato da un educatore - animatore per le attività più significative della vita comunitaria.
5. Nelle strutture destinate a soggetti portatori di handicap, il rapporto complessivo educatori - ospiti è di uno a sei, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.
- 6. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione, articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, in base a quanto previsto dall'articolo 24, terzo comma, del presente regolamento. (1)**

(1) Art. 7 DPGR 23/08/1990 n.145

Articolo 20 Case protette

1. La casa protetta, di cui all'articolo 40, comma quarto, della legge n. 4 del 1988, è destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
2. La capacità ricettiva non deve essere superiore rispettivamente a 30 posti letto, se a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap.
3. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, secondo quanto previsto all'articolo 24, comma terzo, del presente regolamento.
4. Nella casa protetta devono operare:
 - un responsabile, anche a tempo parziale;
 - un addetto amministrativo;
 - personale con profilo di educatore professionale in rapporto almeno di uno a sei;
 - infermieri professionali in rapporto di uno ogni venti ospiti;
 - personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni sei ospiti;
 - altro personale addetto ai servizi generali;
 - un tecnico della riabilitazione.

Articolo 21 Centri di aggregazione sociale

1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'articolo 27 della legge n. 4 del 1988 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.
2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio - assistenziali territoriali.
3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza ed emarginazione.
4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:
 - a) iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienza artigianali in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;
 - b) attività di promozione di forme di associazionismo - anche a carattere cooperativo - volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;
 - c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico, sociale e sanitario, nonché le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.

5. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà relazionali.
6. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER IL CONVENZIONAMENTO

Articolo 22

Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui all'articolo 41 della legge, coloro che intendono gestire strutture socio - assistenziali destinate a servizi residenziali o semiresidenziali, comprese quelle previste dalla legge 24 ottobre 1987, N. 44 (1) devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ed in copia, al Comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - l'organico del personale, con il rispettivo titolo di studio, le qualifiche, le funzioni e - per il personale dipendente - il tipo di contratto applicato;
 - l'indicazione del numero degli utenti previsti;
 - l'indicazione dell'ubicazione della struttura;
 - la planimetria dei locali e delle eventuali pertinenze con l'indicazione della loro destinazione d'uso;
 - copia delle autorizzazioni, licenze e concessioni rilasciate dagli organi competenti, secondo la normativa in vigore, in materia edilizia, igienico - sanitaria e di prevenzione incendi;
 - la tabella dietetica approvata dagli uffici dell'Unità sanitaria locale, per le strutture che prevedono servizi di mensa;
 - il regolamento interno di cui al precedente articolo 11;
 - l'indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e la loro provenienza.
3. Alle strutture residenziali e semiresidenziali già operanti è concesso un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento.
4. Per struttura semiresidenziale deve intendersi un presidio assistenziale in cui si realizzi una presenza degli utenti continuativa e comprendente la consumazione di un pasto.
5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai centri di aggregazione sociale.

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

6. Le associazioni e le fondazioni già esistenti alla data del 16 marzo 1942 che non siano in grado di produrre copia dell'atto costitutivo possono allegare alla domanda un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'esistenza dell'ente".

(1)La Legge regionale 24/10/1987 n.44 è stata abrogata dall'articolo 18 della Legge regionale 27/08/1992 n.15. Il richiamo contenuto nell'articolo si deve intendere quindi a quest'ultima legge citata e alla successiva Legge regionale 30/05/1997 n.20.

Articolo 23 Procedimento

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, previo parere del Comune in cui ha sede la struttura residenziale, semiresidenziale o aperta, emana il relativo provvedimento.
2. Il Comune esprime il parere di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dalla Regione. La mancata comunicazione entro il termine predetto equivale ad assenso.

Articolo 24 Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego, revoca, funzioni di vigilanza

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità **(1)** rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura socio - assistenziale si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standards stabiliti con il presente regolamento e con il piano socio - assistenziale.
2. Il provvedimento di diniego della autorizzazione deve essere motivato.
3. Nel caso di parziale difformità dai requisiti e dagli standards stabiliti con il presente regolamento di strutture già operanti, l'Assessore regionale all'igiene e sanità può rilasciare un'autorizzazione provvisoria al funzionamento con provvedimento motivato, sentito il Comune competente per territorio. Nel provvedimento sono indicate le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte. Tale termine non può superare rispettivamente 5 anni per gli adeguamenti di ordine strutturale e 3 anni per quelli relativi ai livelli di prestazione.
4. L'autorizzazione provvisoria non può essere rilasciata più di una volta.
5. L'autorizzazione è revocata per il venir meno dei requisiti di cui al primo comma e per l'inosservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo, mediante provvedimento motivato.
6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 tramite i Comuni, che provvedono mediante ispezioni a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività socio - assistenziali, lo stato delle strutture, le modalità di gestione di ciascuna struttura socio - assistenziale.
7. Per l'accertamento delle condizioni igienico - sanitarie i Comuni si avvalgono dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali.

8. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.

9. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti i Comuni esercitano la vigilanza sull'attività delle cooperative di servizi di cui all'articolo 25, comma secondo, del presente regolamento.

(1) Ai sensi dell'articolo n.8 comma 5 della Legge regionale 13/11/1998 n.31 il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento deve avvenire con determinazione del competente organo di gestione amministrativa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

Articolo 25

Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 4 del 1988 le fondazioni, le associazioni, con o senza personalità giuridica, e le cooperative che intendono stabilire rapporti di collaborazione con gli enti titolari delle funzioni socio - assistenziali devono possedere i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e qualificazione del personale rispondenti agli standards individuati nel titolo III del presente regolamento, aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento nonchè stipulare apposite convenzioni secondo lo schema - tipo di cui all'allegato A).

2. Le associazioni, le fondazioni e le cooperative che prestano servizi domiciliari o, comunque, servizi erogabili senza il supporto di strutture, devono garantire i livelli di prestazione ed i livelli di qualificazione del personale individuati nel presente regolamento.

3. Alla convenzione devono essere allegati:

- il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda corredato da una relazione sull'attività svolta, per gli enti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento; il bilancio preventivo corredato da un programma delle attività che si intende svolgere;
- l'elencazione del personale che si intende utilizzare con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno.

4. Gli enti di cui al precedente secondo comma, già operanti in regime di convenzione, devono adeguarsi agli standards previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo. A tal fine l'Assessore regionale competente, con provvedimento motivato, individua per ciascun ente le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte.

5. Lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato "A" è utilizzato anche per gli accordi tra gli enti locali ed i soggetti privati che ospitano nelle proprie strutture socio - assistenziali persone inferme di mente o minorate psichiche, ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1987, n. 44. (1)

(1) Art.9 DPGR 23/08/1990 n.145. Si nota che l'art.9 del DPGR n.145/1990 testualmente prevede l'introduzione di un comma n.6. Per il richiamo alla Legge regionale 24/20/1987 vedi nota 1) all'articolo 22.

Articolo 25 bis (1)

***Termini di adeguamento delle strutture e dei livelli di prestazione
e di qualificazione del personale***

1. I termini di adeguamento agli standard previsti dagli articoli precedenti, qualora dagli stessi non espressamente indicati, sono stabiliti con decreto dell'Assessore competente.

(1) Art.10 DPGR 23/08/1990 n.145

Articolo 26

Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma tredicesimo, della legge n. 4 del 1988, le associazioni di volontariato, iscritte all'albo di cui al medesimo articolo, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo di cui all'allegato B) del presente regolamento.

TITOLO V (1)

FORMAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNALI D'INTERVENTO

Articolo 27

Domande di contributo delle associazioni, fondazioni e cooperative private e delle associazioni di volontariato

1 Prima di procedere alla formulazione dei programmi comunali d'intervento previsti dall'articolo 21 della legge, i Comuni fissano un congruo termine, di norma non inferiore ai trenta giorni, entro il quale le associazioni e le fondazioni private anche a carattere cooperativo di cui all'articolo 42, primo comma, della legge possono presentare domanda di contributi per:

- a) la costruzione, la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento dei servizi socio - assistenziali;***
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime strutture;***
- c) l'acquisto di arredi ed attrezzature destinate all'erogazione di servizi socio - assistenziali.***

2. I termini di cui al comma precedente sono resi noti attraverso i mezzi di informazione nonché con apposite circolari indirizzate ai soggetti che ne abbiano fatta preventiva richiesta. Tali termini non si applicano ai programmi relativi al 1990.

3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, compatibilmente con gli articoli 43 e 44 della legge, anche alle associazioni di volontariato.*

Articolo 28

Documentazione delle domande di contributo

1. *La richiesta di contributi per la costruzione, ristrutturazione, completamento, ampliamento, manutenzione straordinaria ed ordinaria di edifici destinati allo svolgimento di servizi socio - assistenziali è corredata dai seguenti documenti:*

- 1) *progetto di massima dei lavori da compiere;*
- 2) *relazione illustrativa;*
- 3) *piano di finanziamento;*
- 4) *elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio - assistenziali.*

2. *La richiesta di contributi per l'acquisto di arredi e attrezzature destinate allo svolgimento di servizi socio - assistenziali è corredata dai seguenti documenti:*

- 1) *preventivo di spesa;*
- 2) *relazione illustrativa;*
- 3) *indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza fra la spesa totale e l'eventuale contributo;*
- 4) *elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per la erogazione di prestazioni socio - assistenziali.*

3. *Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale d'intervento.*

Articolo 29

Domande di contributo delle associazioni, fondazioni, cooperative e associazioni di volontariato che erogano servizi

1. *Il procedimento previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento si applica altresì alle domande delle associazioni, fondazioni e cooperative che prestano servizi socio - assistenziali erogabili senza il supporto di strutture, nonché alle domande delle associazioni di volontariato presentate ai sensi dell'articolo 44 della legge, volte ad ottenere contributi per l'esercizio dell'attività socio - assistenziale.*

2. *La richiesta dei contributi di cui al comma precedente è corredata dai seguenti documenti:*

- 1) *preventivo di spesa;*
- 2) *relazione illustrativa;*

- 3) *indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza tra la spesa totale e l'eventuale contributo;*
- 4) *elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio - assistenziali.*
4. *Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale di intervento.*

Articolo 30

Contenuto del programma comunale d'intervento e partecipazione dei soggetti non istituzionali

1. *Ai sensi dell'articolo 21 della legge il programma comunale d'intervento deve contenere la dettagliata rilevazione delle strutture, degli organismi e delle attività socio - assistenziali, facenti capo sia a soggetti pubblici che privati, esistenti nel territorio, e compiere una valutazione puntuale delle potenzialità utilizzabili per il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano.*
2. *Nella fase di elaborazione del programma di intervento i Comuni dovranno garantire, anche attraverso processi di formale consultazione, la effettiva partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio - assistenziale e, quando esistono, delle associazioni degli utenti, con o senza personalità giuridica. Il non accoglimento delle richieste e delle proposte avanzate dai predetti soggetti deve essere motivato nella deliberazione di approvazione del programma di intervento.*
4. ***Il programma comunale d'intervento*** *dovrà indicare analiticamente le esigenze finanziarie, individuando separatamente le spese di parte corrente e quelle in conto capitale e distinguendo le somme da utilizzare direttamente da parte dell'ente locale da quelle da utilizzare sotto forma di contributo ai soggetti non istituzionali sia pubblici che privati.*

(1) Il Titolo V è stato introdotto dal DPGR 23/08/1990 n.145

TITOLO VI (1) DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 Tutela del diritto alla riservatezza

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, della legge, i Comuni emanano norme regolamentari volte a garantire sia in fase di istruzione, sia in fase di emanazione dei provvedimenti concernenti l'erogazione di qualunque forma di assistenza, il diritto alla riservatezza del richiedente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il servizio sociale del Comune provvede ad istituire un protocollo ed un archivio riservati.

Articolo 32

Designazione dei rappresentanti delle Associazioni e fondazioni private e di volontariato in seno alla Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali.

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge, l'Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale convoca in due assemblee separate i rappresentanti legali degli organismi rispettivamente iscritti al registro regionale di cui all'articolo 42 della stessa legge ed all'albo di cui all'articolo 44 della medesima, al fine di procedere alla designazione dei rappresentanti in seno alla Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali.

2. In ciascuna assemblea si procede con voto limitato ad uno e con quattro votazioni separate, una per Provincia.

3. Ciascun componente partecipa esclusivamente alla votazione relativa alla Provincia in cui ha sede l'organismo rappresentato.

4. In ciascuna assemblea risultano eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. I rappresentanti designati ai sensi dei commi precedenti sono nominati componenti della Consulta con le modalità indicate dall'articolo 24, quinto comma della legge.

6. Nel caso di morte, decadenza o dimissioni di alcuno dei rappresentanti delle associazioni e fondazioni private o di volontariato in seno alla Consulta, l'Assessore procede alla sostituzione con le modalità previste dai commi precedenti, nei 30 giorni successivi.

(1) Il Titolo VI è stato introdotto dal DPGR 23/08/1990 n.145

ALLEGATO «A»

Schema tipo di convenzione fra Comune, fondazioni associazioni con o senza personalità giuridica, cooperative, ai sensi dell'art.42 della L.R. 4/1988

L'anno addì del mese di

Tra

Il Comune di con codice fiscale
rappresentato dal Sindaco Sig
autorizzato con deliberazione n del

e

..... con sede a Via
..... n. con codice fiscale
rappresentata legalmente da

Premesso

che il Comune di intende avvalersi della collaborazione dell'ente
..... nell'attuazione del servizio socio-assistenziale relativo a
..... realizzato nel proprio ambito territoriale in conformità alle finalità
di cui alla L.R. 4/1988 e agli indirizzi generali della Regione;

che l'ente

a) ha chiesto, di collaborare con l'Ente locale per l'attuazione delle finalità del servizio socio-assistenziale relativo a: b) (per gli enti che operano tramite strutture) è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura sita in Viarilasciata con Decreto dell'Assessore Regionale all'igiene e sanità n del ai sensi dell'art. 41 della L.R. 4/1988;

c) è iscritto al n del registro delle associazioni e fondazioni private riconosciute idonee a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n del emanato ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della citata L.R. 4/1988.

Articolo 1

Il Comune di affida al le prestazioni relative al

Articolo 2

L'Ente affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dal titolo III del regolamento di esecuzione della citata L.R. 4/1988;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni volontarie o prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'ente affidatario con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose.

Articolo 3

L'andamento delle attività socio-assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità previste dall'articolo 24, commi sesto, settimo, ottavo, del citato regolamento di attuazione.

Articolo 4

L'assistenza sanitaria è garantita dalla U.S.L. dove ha sede la struttura nel rispetto della normativa vigente e secondo la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento di attuazione della L.R. 4/1988.

Articolo 5

L'ente è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917 C.C.

Articolo 6

L'onere a carico del Comune viene determinato per l'anno in L a copertura di tutte le spese generali, di mantenimento, nonché di quelle concernenti le attività collaterali.

Il pagamento avverrà:

- per l'80% con anticipazioni trimestrali tramite versamento sul conto corrente postale intestato a
- per il 20% a presentazione del conto consuntivo corredato di una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti.

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

In caso di affidamento ai sensi degli articoli 36 e 37 della L.R. 4/88 il Comune s'impegna a corrispondere una retta giornaliera di L comprensiva delle spese relative all'erogazione delle prestazioni relative al mantenimento, ospitalità, istruzione, tempo libero.

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute a trimestre posticipato e dietro presentazione delle relative note contabili, dalle quali deve risultare per ciascun soggetto ricoverato la data d'ingresso e le presenze giornaliere relative al trimestre relativo.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dal al

Articolo 8

In caso di violazione delle norme della L.R. 4/1988 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'ente previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41 della legge citata.

La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'..... nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

Articolo 9

Le spese e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE

IL COMUNE

ALLEGATO «B»

Schema tipo di convenzione fra Comune e associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4/1988.

L'anno addì del mese di

Tra

Il Comune di con codice fiscale
rappresentato dal Sindaco Signor
autorizzato con deliberazione n del

e

L'associazione..... con sede a Via
..... n. con codice fiscale
rappresentata legalmente

Premesso

- che il Comune di intende avvalersi della collaborazione del.....
..... nell'attuazione del servizio socio-assistenziale relativo a
..... realizzato nel proprio territoriale in conformità alle finalità di
cui alla L.R. 4/1988 e agli indirizzi generali della Regione;
- che l'associazione :
 - a) ha chiesto, di collaborare con l'Ente locale attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti per l'attuazione del servizio socio-assistenziale relativo a:
.....;
 - b) è iscritta all'albo delle associazioni di volontariato a seguito del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. del emanato ai sensi dell'art. 44 comma sesto della citata L.R. 4/1988.

Articolo 1

Il Comune di affida al le
prestazioni relative al

Articolo 2

L'associazione di volontariato garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalla Legge Regionale 25.1.1988, n. 4.

Articolo 3

L'associazione di volontariato offre la disponibilità di n aderenti impegnati nello svolgimento di attività relative a Il responsabile è

Ai sensi dell'articolo 44, comma nono, lett. c) della L.R. 4/1988 l'associazione si impegna a non modificare per la durata della presente convenzione la composizione dei suoi aderenti oltre il 30%.

Entro la quota ammessa le variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

Il Comune ha stipulato a favore dei volontari per la copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati a terzi durante lo svolgimento delle attività, polizza assicurativa con di cui copia viene allegata alla presente convenzione.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 44, comma nono, della L.R. 4/1988, annualmente - od a fine attività nel caso di durata inferiore - l'associazione deve presentare al Comune, che ne invia copia all'Assessorato regionale competente con le eventuali osservazioni, una relazione dalla quale risulti l'andamento dell'attività svolta.

Trimestralmente deve essere presentato apposito rendiconto corredato dalla documentazione probatoria.

Le spese vive, preventivamente autorizzate, possono essere rimborsate nei limiti specificati e per le seguenti voci di spesa:

Articolo 5

Il Comune fornisce all'associazione gli strumenti e i dati di conoscenza necessari ad un corretto ed adeguato svolgimento del servizio e garantisce l'accesso alla struttura nonchè il coordinamento con gli operatori del settore socio-assistenziale.

Il Comune per agevolare lo svolgimento dell'opera dei volontari, cede in comodato, per la durata della presente convenzione, le strutture e il materiale appresso specificato:

Articolo 6

Trimestralmente il Comune convoca, designandone la sede, l'assemblea degli operatori dei servizi socio-assistenziali e dei volontari per verificare l'andamento delle iniziative in corso.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dal al

Articolo 8

In caso di violazione delle norme della L.R. 4/1988 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'ente previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41 della legge citata.

La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'..... nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

Articolo 9

Le spese e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE

IL COMUNE

ALLEGATO «C»

Schema tipo di convenzione fra l'Unità Sanitaria Locale e Comune ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 4/1988.

L'anno addì del mese di

Tra

L'Unità Sanitaria Locale n con sede a in via n con codice fiscale rappresentata dal Presidente del Comitato di Gestione Signor autorizzato con deliberazione

e

Il Comune di con codice fiscale rappresentato dal Sindaco Signor autorizzato con deliberazione n del, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a formulare ed attuare programmi operativi comuni nelle seguenti aree di intervento:

.....
.....
.....
.....

Articolo 2

Per l'attuazione del programma operativo relativo all'intervento di cui all'articolo precedente il Comune/l'Unità sanitaria locale pone a disposizione:

- n operatori con la qualifica per una disponibilità oraria settimanale di ore
- n operatori con la qualifica per una disponibilità oraria settimanale di ore
- n operatori con la qualifica per una disponibilità oraria settimanale di ore

La/le strutture ubicate in da utilizzare secondo le seguenti modalità temporali:

.....
.....

Le spese per l'attuazione dell'intervento sono valutate in lire e fanno carico per al Comune e/o per all'Unità sanitaria locale.

L'attività di valutazione degli interventi attuati con programma operativo compete a che si impegna a svolgerla con le seguenti modalità:
.....

Articolo 3

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano ad esercitare contestualmente le funzioni di vigilanza di cui all'art. 41 della L.R. 4/1988 con le modalità previste dall'articolo 24 commi sesto, settimo, ottavo, nono del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a porre reciprocamente a disposizione le informazioni di carattere demografico, sociale e sanitario necessarie all'esercizio delle rispettive funzioni con le seguenti modalità temporali:
.....

Nell'ambito dell'attività di rilevazione intrapresa dalla Regione ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 4/1988, il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a coordinare la rilevazione e la trasmissione dei dati loro richiesti.

Articolo 5

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a procedere con tempestività alla segnalazione dei casi di reciproca competenza, fornendo ogni elemento conoscitivo utile all'assunzione ed alla definizione dell'intervento.

Qualora, con riferimento al caso concreto, risulti opportuna l'utilizzazione integrata dei servizi di competenza del Comune e dell'Unità sanitaria locale, questi si impegnano a definire congiuntamente le modalità dell'intervento.

Articolo 6

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a coordinare le rispettive azioni di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione anche attraverso la formulazione di proposte comuni ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 47/1978. L'Unità sanitaria locale si impegna inoltre a formulare le osservazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 8/1985 tenendo conto anche dei fabbisogni formativi connessi con l'esercizio a livello locale delle funzioni socio-assistenziali.

Articolo 7

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

L'Unità sanitaria locale garantisce le prestazioni sanitarie mediche, farmaceutiche e di riabilitazione agli assistiti con le modalità previste dalla vigente normativa.

Allo scopo l'USL si avvale di personale, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento della specifica attività sanitaria è affidato alle strutture e servizi dell'USL funzionalmente collegati con il Servizio socio-assistenziale comunale e con il Servizio socio-assistenziale dell'USL.

Articolo 8

Qualora le funzioni di medicina generale siano affidate a medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della L. 833/78, questi possono, previo accordo con l'USL, esplicare anche compiti direttivi ed organizzativi dell'attività infermieristica e per il corretto svolgimento della attività di rilievo sanitario collegate, oltre al precipuo ruolo di diagnosi e cura.

I relativi compensi a carico dell'USL, sono definiti secondo la normativa vigente per l'attività di diagnosi e cura e per quota oraria, in relazione all'attività di direzione e organizzazione.

Articolo 9

La fornitura dei prodotti farmaceutici per la somministrazione agli assistiti non autosufficienti, è posta a carico dell'USL che vi provvede attraverso il proprio servizio, nei limiti di quanto previsto dai livelli assistenziali del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 10

La presente convenzione decorre dal, ha durata annuale e scade

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'UNITA' SANITARIA LOCALE

Schema tipo di convenzione fra Provincia e Comune

L'anno addì del mese di

Tra

La Provincia di con sede a in via n
..... con codice fiscale rappresentata dal Presidente Signor
..... autorizzato con deliberazione n. del
.....

e

il Comune di via n. codice fiscale
..... rappresentato dal Sindaco Signor
autorizzato con deliberazione n del

Premesso

che la Provincia è titolare delle competenze e funzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 4/88; si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Comune esercita le funzioni delegategli dalla Provincia nel contesto generale delle attività socio-assistenziali, promuovendo la più ampia integrazione con gli altri servizi disciplinati dalla L.R. 4/88 garantendo omogeneità nell'impostazione e nell'erogazione delle prestazioni.

Articolo 2

Il Comune per ogni persona da assistere si fa carico dello svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari per l'accertamento dei requisiti che danno titolo all'assistenza.

Per ogni singolo caso deve essere mantenuta aggiornata la documentazione probatoria dei presupposti e delle motivazioni che giustificano gli interventi assistenziali posti in essere, anche al fine degli eventuali successivi riscontri da parte della Provincia e per la consegna dei fascicoli individuali alla conclusione del rapporto convenzionale.

Annualmente il Comune presenta alla Provincia una relazione sull'attività svolta, affidata in base alla presente convenzione.

Parte quarta: la legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e il regolamento di attuazione.
Altre leggi regionali di valenza generale

Articolo 3

Nei casi dubbi e controversi il Comune si riferirà tempestivamente alla Provincia, curando comunque nel contempo lo svolgimento puntuale e completo dell'istruttoria e disponendo gli interventi necessari.

La Provincia collaborerà alla sollecita definizione di tali casi.

Articolo 4

All'inizio di ogni esercizio finanziario la Provincia assegna al Comune una dotazione finanziaria costituita dalle somme destinate alla copertura dei costi degli interventi già di competenza della medesima.

Il Comune iscriverà i fondi assegnati nel proprio bilancio, impegnandosi a contenere le spese entro il tetto della dotazione annuale assegnata, che va utilizzata unicamente per l'esercizio delle funzioni affidate.

Il Comune verificherà periodicamente l'andamento della spesa al fine di segnalare alla Provincia eventuali previsioni che superino la dotazione assegnata, in modo da consentire eventuali variazioni di bilancio.

Articolo 5

Per ciascun esercizio finanziario la Provincia, previa delibera di riparto e sentito il Comune interessato, mette a disposizione dello stesso le somme assegnate, attraverso anticipazioni trimestrali per una quota pari all'ottanta per cento. Il rimanente venti per cento viene erogato a presentazione del conto consuntivo corredato da una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Articolo 6

Per le spese generali connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, la Provincia entro il 31.12 delibera l'assegnazione a ciascun Comune di una quota forfettaria annua rapportata al carico assistenziale dell'esercizio precedente, da liquidarsi a presentazione del rendiconto.

Articolo 7

Per le competenze assistenziali, affidate in gestione al Comune, la Provincia esercita funzioni di indirizzo e coordinamento anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e responsabili dei servizi.

La Provincia può altresì esercitare in qualsiasi momento un'attività di controllo sullo svolgimento delle competenze assistenziali affidate, al fine di accertare l'applicazione di quanto

stabilito nella presente convenzione, ed allo scopo di seguire l'andamento della attività socio-assistenziale anche in singoli casi, per fornire la collaborazione necessaria.

Articolo 8

La Provincia, contestualmente all'adozione dell'atto deliberativo di convenzionamento provvede, tramite apposita deliberazione, a comandare il personale addetto ai servizi socio-assistenziali alle dipendenze funzionali del Comune per una durata analoga a quella della convenzione.

Tale comando dovrà essere effettuato, nel rispetto della normativa contrattuale, al fine di promuovere il riequilibrio territoriale nella distribuzione dei servizi.

Nel rispetto della professionalità individuale il predetto personale potrà essere utilizzato nell'ambito del servizio socio-assistenziale del Comune, per l'esercizio delle funzioni delegate, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di utilizzare a tal fine anche proprio personale.

Articolo 9

La presente convenzione ha effetto dal al Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non interviene regolare disdetta, da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

Art. 10

Le spese e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

LA PROVINCIA

IL COMUNE